

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto MIUR prot. n. 00857 del 30 ottobre 2015, con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo prot. MIUR n. 00173 del 28 febbraio 2019;

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare l'art. 50 c. 1 lett. b) in tema di attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

VISTE tutte le disposizioni governative e le ordinanze regionali in materia di Covid-19 ad oggi vigenti;

VISTO il Decreto Legge n. 105/2021 con il quale è stato prorogato sino al nuovo termine del 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, ed ha altresì introdotto norme che consentono l'accesso a determinate attività e servizi soltanto ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19 previste dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 111/2021 con il quale è stato tra l'altro previsto l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per tutto il personale del sistema nazionale universitario e per tutti gli studenti universitari, con decorrenza dal 1 settembre 2021;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Università e della Ricerca del 7 agosto e del 31 agosto 2021 relative alle indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal DL 111/2021 in vista dell'avvio dell'anno accademico 2021-2022;

TENUTO CONTO delle misure atte a ridurre il contagio all'interno della Scuola, adottate dalla Direzione, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 4875(126)IX.3 del 29 aprile 2020 con il quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro, che coadiuva la Direzione, con il compito di definire, organizzare, coordinare e monitorare l'esecuzione di tutte le attività della Scuola IMT necessarie alla gestione della fase dell'emergenza da Covid-19 che ha preso avvio dal 4 maggio 2020, modificato con Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 4468(188)IX.3 del 20 maggio 2021;

VISTO il "Protocollo per lo svolgimento delle attività in presenza alla Scuola IMT" e relativi Allegati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT nel corso della seduta del 28 luglio 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 2021;

VISTA la nota informativa inviata alla Community della Scuola in data 31 agosto 2021 Prot. IMT n. 7534 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività universitarie di cui al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021";

CONSIDERATA la volontà della Scuola di garantire ai propri Allievi e a tutta la Community la massima sicurezza per lo svolgimento delle attività istituzionali nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

PRESO ATTO del parere del Prof. Marco Paggi, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Covid-19, del Dott. Alessandro Innocenti, RSPP della Scuola IMT, del Dott. Fulvio Marandola, ASPP della Scuola IMT e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Scuola e delle Organizzazioni Sindacali;



SCUOLA
ALTI STUDI
LUCCA

Decreto IMT Rep. n. 9326(294).19.10.2021
Rep. Albo Online 9327(297).18.04.2021
Ufficio Affari Generali
Responsabile Martina Ambrogi
Autore Martina Ambrogi
Classificazione IX.3

VISTO il Decreto del Direttore Prot. IMT n. 07648(250).IX.3.03.09.21 Rep. Albo Online 07649(244).I.7.03.09.21 con il quale è stato emanato il Protocollo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per l'accesso alle attività con obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 105/2021;

VISTO il Decreto del Direttore Prot. IMT n. 07650(251).IX.3.03.09.21 Rep. Albo Online 07651(245).I.7.03.09.21 di delega ai soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica del possesso del Green Pass per il personale a qualsiasi titolo e gli Allievi della Community che accederanno alle varie sedi della Scuola secondo le procedure interne e le disposizioni previste dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale", che prevede l'obbligo di Green Pass fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11 settembre 2021 seguito del Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021;

VISTE le "Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione Verde Covid-19 da parte del personale" allegate al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021;

DECRETA

La modifica del Protocollo di verifica della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle attività con obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 105/2021, come da testo allegato e pubblicato sulla intranet della Scuola, ai sensi delle "Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione Verde Covid-19 da parte del personale" allegate al DPCM del 12 ottobre 2021.

Lucca, data della firma digitale

Pietro Pietrini
Direttore
Scuola IMT Altì Studi Lucca
(firmato digitalmente)

Allegato: Protocollo di verifica della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle attività con obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 105/2021 – revisione 19 ottobre 2021

PROTOCOLLO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 105/2021

PREMESSA

Ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 e delle "Linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico" allegate al DPCM del 5 ottobre 2021, sino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale della Scuola (Docenti e Ricercatori, Assegnisti, Personale tecnico-amministrativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato, Collaboratori, altre figure assimilabili ai lavoratori come borsisti, tirocinanti, ecc.), e tutti gli Allievi della Scuola, oltre a effettuare il triage, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) per poter accedere alle sedi, lavorare, usufruire dei servizi interni.

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, come modificato dall'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non sarà consentito l'accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola. Il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato.

In tali casi la Scuola provvederà a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi. Nel caso in cui, infine, un lavoratore acceda comunque a una sede della Scuola pur essendo sprovvisto di Green Pass, la Scuola, oltre a considerarlo assente ingiustificato, è tenuta a avviare la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Questi soggetti devono possedere la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, attualmente rilasciate in formato cartaceo, con validità massima fino al 30 novembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Nelle more del rilascio di certificazioni di esenzione dotate di QR code, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico Competente della Scuola – non sarà soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico Competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Si evidenzia altresì che il possesso della certificazione verde non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ACCESSO E LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

In seguito ad apposito atto da parte del Direttore, sono stati istituiti controlli presso gli accessi delle varie sedi della Scuola.

- Complesso di San Francesco
- Complesso di San Ponziano
- Biblioteca

Il controllo verrà effettuato a tappeto dai Preposti all'uopo delegati, utilizzando la *app* VerificaC19, ai sensi dell'Art. 13 del DPCM 52/2021, e chiedendo, ove necessario, il documento di identità.

La verifica del possesso del Green Pass presso i punti di accesso alla Scuola sarà effettuato una sola volta per ogni giornata.

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi di legge.

Di seguito si specificano le linee guida operative per le necessarie verifiche ai sensi della vigente normativa circa il possesso della Certificazione per l'accesso alle attività che per legge lo prevedono.

- Gli utenti dovranno provvedere a scaricare e rendere disponibile al momento dell'accesso il QR code presente sulla Certificazione.
- Agli addetti autorizzati al controllo all'ingresso opportunamente identificati l'utente dovrà pertanto mostrare soltanto il QR Code nella versione digitale, direttamente dallo smartphone o tablet, oppure in formato cartaceo.
- La verifica della validità della Certificazione è effettuata dagli addetti tramite la *app* nazionale VerificaC19, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. La *app* verifica infatti la validità senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo mobile.
- Se la Certificazione è valida, l'addetto vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (spunta verde) e i dati anagrafici dell'utente: nome e cognome e data di nascita. L'utente deve pertanto esibire anche un documento di identità in corso di validità per poter consentire all'addetto di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dalla *app*.

Ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19, potranno essere rilasciate in formato cartaceo le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con validità massima fino al 30 novembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Le certificazioni sono rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito - direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere le informazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto u.s.

Nel caso di persone provenienti da paesi non UE il cui Certificato vaccinale non sia equivalente al Green Pass EU e quindi con QR Code non riconoscibile, ove comunque sia conforme alle informazioni elencate nella Circolare del 23 settembre 2021 del Ministero della Salute, e cioè:

- sia compilato in italiano, inglese, francese o spagnolo (nel caso in cui non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata);

- contenga i seguenti dati:
 - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
 - dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
 - data/e di somministrazione del vaccino;
 - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
- la vaccinazione sia stata effettuata con uno dei seguenti vaccini:
 - Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
 - Spikevax (Moderna);
 - Vaxzevria (AstraZeneca);
 - Janssen (Johnson & Johnson);
 - Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
 - R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
 - Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

esso avrà la stessa validità prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano e quindi verrà riconosciuto come valido dalla Scuola, previa verifica dei requisiti sopra elencati.

Analogamente le Certificazioni di guarigione, ai sensi della medesima Circolare, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano ed essi verranno pertanto riconosciuti come validi dalla Scuola, previa verifica dei requisiti elencati.

La Scuola IMT prevede inoltre per coloro che sono stati vaccinati all'estero con un vaccino non approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco e per chi ha ricevuto il prodotto Reithera, la possibilità di presentare apposita certificazione di avvenuta vaccinazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello disponibile nella intranet della Scuola IMT.

La Scuola prevede altresì che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio possa essere utilizzata anche da coloro che sono in possesso di certificato di vaccinazione ma non sono riusciti ad ottenere il Green Pass per documentati e giustificati motivi.

Tale certificazione ha valore di Green Pass ai fini dell'accesso alle sedi della Scuola IMT.

Si precisa che, in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali, non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Accesso utenti esterni

Ai sensi del Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale", come ribadito dalla circolare del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11 settembre 2021 e ulteriormente dettagliato dalle "Linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi

COVID-19 nel settore pubblico” allegate al DPCM del 5 ottobre 2021, chiunque acceda alle sedi universitarie deve essere in possesso del Green Pass. La fattispecie riguarda sia chi accede alle sedi della Scuola per attività di servizio o di lavoro (ad esempio, il personale di enti pubblici di ricerca o il personale di ditte fornitrici) sia eventuali visitatori o accompagnatori.

L'espletamento delle verifiche in ordine al possesso del Green Pass viene svolto a tappeto, con le modalità individuate dalle università e secondo le prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del Decreto Legge n. 52 del 2021 e delle Linee Guida di cui sopra.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro di personale non dipendente dalla Scuola, la verifica sul rispetto delle predette prescrizioni viene effettuata dalla Scuola al momento dell'accesso nelle sue sedi.

Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

L'accesso in assenza di Certificazione Verde non verrà consentito in nessun caso. In assenza di Green Pass o di Green Pass non valido/non riconosciuto la persona verrà invitata ad allontanarsi.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia.

Gli organizzatori degli eventi e i responsabili delle attività per le quali la norma impone la presentazione della Certificazione Verde Covid-19 dovranno informare l'utenza circa l'obbligo di presentazione al momento dell'accesso e sulle sue modalità di verifica secondo quanto stabilito nel presente Protocollo.

Gli stessi organizzatori/responsabili dovranno comunicare all'utenza la possibilità di ricevere ulteriori informazioni (anche in relazione ad eventuali mobilità internazionali per l'accesso alle attività della Scuola IMT) visitando i seguenti siti:

- www.dgc.gov.it/web/
- www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
- www.viaggiare Sicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L'Italia
- www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero

Qualora un utente si presentasse sprovvisto della Certificazione, o nel caso in cui non fosse possibile verificare la sua identità, questo non potrà accedere alle attività o ai servizi della Scuola IMT che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 105/2021 e del successivo D.L. 111/2021, prevedono l'esibizione della Certificazione Verde Covid-19.